



COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE SICUREZZA URBANA

N. 6 del 20/01/2026	OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIA MARTINA FRANCA E VIA BELVEDERE – INTEGRAZIONE ALL'ORD. N. 4 DEL 16\01\2026.
---------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con Ordinanza N. 4 del 16\01\2026 veniva regolamentata la circolazione veicolare e pedonale di Via Martina Franca e Via Belvedere per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati;

CHE nella medesima ordinanza, per Via Belvedere, era consentito esclusivamente il transito pedonale dei residenti;

CHE si rende necessario apportare un'integrazione alla predetta ordinanza consentendo anche il transito pedonale ai pazienti ed ai relativi accompagnatori diretti allo studio medico pediatrico sito in Via Belvedere;

VISTI gli artt. 5, c. 3 e gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.92 N. 285 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.92, n.495 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di pubblico interesse e di sicurezza pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il D.lvo N. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Sindacale N. 8 del 22\12\2025 di attribuzione dell'incarico di Responsabile di Servizio del Settore "Sicurezza Urbana" al Comm. Capo Dott.ssa Zullo Maria Antonietta;

ORDINA

Ad integrazione e rettifica dell'Ordinanza N. 4 del 16\01\2026, è consentito il transito pedonale oltre che ai residenti, anche ai pazienti e ai relativi accompagnatori diretti allo studio medico pediatrico sito in Via Belvedere.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazioni e di



trasparenza degli atti pubblici nonché, mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.L.vo 30 aprile 1992 N. 285 e successive modificazioni, faranno osservare la presente Ordinanza.

Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada.

Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Ai sensi della Legge 1034/71 o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si rende noto che responsabile del procedimento è lo scrivente.

Il Responsabile del Settore
ZULLO MARIA ANTONIETTA / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto firmato digitalmente)

